

VERBALE ASSEMBLEA MODIFICHE STATUTARIE

L'anno 2022 il giorno 5 del mese di novembre alle ore 18.00 in via Poma 4 nel Comune di Mantova, a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'assemblea ordinaria dell'Associazione MusicaNuova-APS ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 (assemblea degli associati) dello Statuto sociale vigente e di quanto contenuto in materia nel DL semplificazioni 73/22 approvato dal Senato della Repubblica il 2 agosto 22, per discutere e deliberare sull'approvazione Modifiche statutarie per l'adeguamento alle normative della Riforma del terzo Settore D.lgs. 117/2017- Codice del terzo Settore.

Assume la presidenza la Sig.ra Filippini Marianna la quale constata e fa constatare che ai sensi degli articoli 9 e 10 del vigente statuto dell'associazione sono presenti personalmente in seconda convocazione N. 23 soci, pertanto, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita.

La Sig.ra Filippini Marianna Presidente dell'assemblea chiama a fungere da Segretario il Sig. Piccoli Massimo.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è regolarmente costituita;
- che i soci presenti risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare in seconda convocazione. L'assemblea dell'associazione in prima convocazione è andata deserta.

Il Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche allo Statuto sociale che si sono rese necessarie, dando lettura della bozza del nuovo statuto.

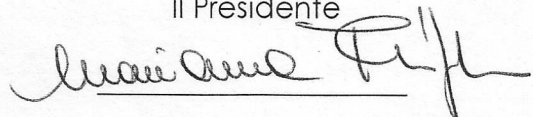
All'esito dell'intervento del Presidente, dopo ampia discussione, l'Assemblea
Delibera

- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea, di adeguarsi al Codice del Terzo settore;
- di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle ore 19.15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente



Il Segretario



Reg. il 6/12/22 al n. 2690
456 T bollo €
109 T ver. €
..... €
109 T loc. €
731 T bollo €
104 T loc. €
649 T tras. €
737 Cat. 2
Totale €



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MUSICANUOVA-APS"

ARTICOLO 1 - Statuto

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Musicanuova-APS" con sede in Mantova in via Poma 4.
2. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal Codice civile, nei limiti del D. Lgs. N. 117/2017.
3. Gli aderenti all'Associazione sono vincolati all'osservanza del presente statuto.

ARTICOLO 2 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la diffusione della cultura musicale in ogni suo aspetto ed in ogni sua manifestazione.

ARTICOLO 3 - Attività d'interesse generale

1. Le attività di interesse generale con le quali l'Associazione intende perseguire le finalità sopra descritte sono quelle previste dalle lettere d, i, k dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
2. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità in via prioritaria attraverso le attività di educazione, istruzione e formazione, come da lettera d dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.
3. In particolare l'Associazione si propone di:
 - svolgere attività didattica, prevalentemente a carattere musicale;
 - allestire concerti e saggi;
 - organizzare scambi e viaggi culturali;
 - promuovere pubblicazioni;
 - organizzare attività seminari, laboratori e corsi di perfezionamento;
 - allestire concorsi musicali;
 - elargire borse di studio a sostegno agli allievi meritevoli e/o in condizioni di difficoltà economica;
 - creare progetti organici con istituzioni e scuole pubbliche o private, con istituzioni di produzione musicale esistenti sul territorio, favorendo la creazione di un tessuto di collaborazioni e di rapporti che contribuiscano ad accrescere e a consolidare la cifra culturale e sociale dell'attività musicale.
4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.
5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
7. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
8. L'Associazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative, richiedere contributi, sia dallo Stato che ad enti regionali o locali.
9. L'Associazione potrà perseguire qualsiasi altro progetto o attività, anche di natura commerciale purché in via non esclusiva e non principale, che sia strumentale e compatibile con le finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 - Ammissione

1. Sono aderenti all'Associazione:
 - i Fondatori
 - i Soci dell'Associazione
 - i Benemeriti dell'Associazione.
2. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
3. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

4. Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
5. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
6. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
8. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
9. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
10. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
11. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha il diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto con comunicazione diretta al Presidente;
 - d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
3. Ciascun socio ha il dovere:
 - a. di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali, anche se dissenziente;
 - b. di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c. di non arrecare danno all'Associazione;
 - d. di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Il socio che non adempia agli obblighi di versamento della quota annuale è da intendersi che abbia validamente esercitato il proprio diritto di recesso.
5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

ARTICOLO 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ARTICOLO 7 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - dall'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
 - dal Presidente del Consiglio Direttivo, con funzioni di legale rappresentanza;
 - dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
 - dal Consiglio Direttivo;

- dal Segretario;
 - dal Tesoriere, qualora nominato;
 - dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
4. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

ARTICOLO 9 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, eleggendoli tra i soci;
 - elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
 - delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - fissa l'ammontare del contributo associativo;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno (entro il 31 dicembre), e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ARTICOLO 11 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. In caso di mancanza del numero minimo, si procede ad una seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Mantova.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione, allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In caso di eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ARTICOLO 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, se le funzioni di competenza di quest'ultimo non vengono svolte dal Vicepresidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e sono rieleggibili.
8. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 13 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, compiendo atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - propone l'ammontare della quota sociale annuale;
 - gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
 - approva o rigetta le domande di ammissione;
 - propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ARTICOLO 14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. La convocazione è fatta mediante lettera normale, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
5. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
6. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

ARTICOLO 15 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.
3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il Presidente:
 - convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.
6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

ARTICOLO 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
2. Il Vicepresidente:
 - gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
 - relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.

ARTICOLO 17 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 18 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, qualora nominato, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 19 - Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
3. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
4. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
5. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 20 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
 - e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli

assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

g) altre entrate espressamente previste dalla legge;

h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;

3. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

4. I versamenti effettuati da parte degli aderenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 21 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di ottobre.

ARTICOLO 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 25 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova.

ARTICOLO 26 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

3 2690 06/12/2022

0,00

TNH22L002690000TK

codice identificativo

0,00

per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TNH

